



# COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

## Provincia di Macerata

Prot. n. 5962  
Ordinanza n. 64 /2016 Reg. 709

Penna San Giovanni li 28 novembre 2016

### OGGETTO:

**INAGIBILITA' TOTALE DEGLI IMMOBILI SITI IN CONTRADA CASELUNGHE N. 227 DI PROPRIETA' DI LIVI MARCELLO, FG. 7 MAPP. 638**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che dal 24 agosto 2016 il territorio comunale è stato colpito da eventi sismici che hanno compromesso la stabilità strutturale di vari immobili;

**CONSIDERATO** che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la popolazione colpita dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

**PRESO ATTO** che dal sopralluogo della squadra dei tecnici accreditati della Regione Marche, l'immobile sito a Penna San Giovanni, C/da Caselunghe n. 227, è stato valutato con esito – **inagibile**;

**CONSIDERATO** che i tecnici di cui sopra, non potendo escludere l'aggravio della situazione, stante il perdurare dello sciame sismico, ritengono **inagibile** l'immobile sito a Penna San Giovanni, C/da Caselunghe n. 227;

**DATO** altresì atto che della situazione accertata è stata data verbale ed immediata informazione diretta agli interessati affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei all'uso preposto;

**RITENUTO** necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo degli immobili che presentano lesioni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità;

**VISTO** l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTI** gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 e 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**CONSIDERATO** che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della legge n. 241/90;

Allo scopo di tutelare la pubblica incolumità e quella degli occupanti l'edificio;

### DICHIARA

l' **inagibilità totale** dell' immobile ad uso abitativo e non situato a Penna San Giovanni, C/da Caselunghe n. 227 di proprietà di Livi Marcello, distinto catastalmente al FG. 7 MAPP. 638 inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

### ORDINA

al proprietario:

-Al Sig. **LIVI MARCELLO**, nato a Penna San Giovanni (MC) il 29/05/1955, residente a Penna San Giovanni, C/da Caselunghe n. 227;

1. il non utilizzo delle porzioni interessate dei suddetti immobili anche a chiunque, a qualsiasi titolo, occupi gli alloggi in questione, sino all'esecuzione dei provvedimenti di pronto intervento;
2. di provvedere a mettere in sicurezza gli immobili in oggetto indicato, mediante l'effettuazione delle opere provvisorie di contenimento.



# COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

## Provincia di Macerata

3. quant'altro necessario per tutelare la pubblica e privata incolumità;
4. di portare a conoscenza della presente ordinanza tutte le persone eventualmente interessate e di provvedere all'affissione di copia della stessa all'ingresso principale dell'immobile oggetto del provvedimento;
5. di inoltrare alla scrivente Amministrazione, al termine dei lavori, la documentazione necessaria a dimostrare l'eliminazione del pericolo per l'incolumità delle persone.

### DISPONE

-**la revoca automatica** della presente ordinanza ed il ripristino dell'agibilità ad avvenuta consegna e protocollazione di apposita perizia asseverata da parte di tecnico abilitato. Resta inteso che se alla data di notifica, i lavori suddetti sono già stati ultimati e la citata perizia asseverata di ripristino della agibilità è già stata consegnata, si intende automaticamente revocata la presente ordinanza.

-Che copia della presente ordinanza sia notificata all'interessata, nonché per quanto di competenza, sia trasmessa alla Polizia Municipale, ai Carabinieri ed al Signor Prefetto di Macerata.

### COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE n. 241/1990

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



**IL SINDACO**  
*Giuseppe Mancinelli*